


LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLO SPORT

Gestori degli impianti
Organizzatori delle competizioni
Società ed associazioni sportive
Scuole sportive
Federazioni ed Enti



LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELL'IMPIANTO

- Parametrata al rapporto ed alle possibilità di ingerenza e controllo sull'impianto
- Viene esclusa in ipotesi di organizzatore di una gara che sia utilizzatore dell'impianto ma non abbia effettivo potere di ingerenza
(Cass. 10 febbraio 2003, n. 1948)



LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELL'IMPIANTO

Responsabilità contrattuale

- Fruitori dell'impianto
(es. contratto di ski-pass
Trib. Pinerolo, 18 settembre
2000)
- Spettatori paganti
(Trib. Milano, 21 marzo 1988)

Responsabilità extracontrattuale

Art. 2051 c.c.

Cass. 28 ottobre 1995 n. 11264
Trib. Pinerolo 2 aprile 1999

Regole di riconduzione causale
allo stato della cosa ed al dovere
di controllo del soggetto tenuto
alla custodia



ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI

“colui il quale assumendosene tutte le responsabilità, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato, promuove “l’incontro” di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo”



CONI
agonismo
programmatico
di settore

**Organizzatori
di diritto**
appartengono
ad una Federazione
sono autorizzati ad
organizzare eventi

**Organizzatori
di fatto**
non federati
non "autorizzati"

**Organizzatori
*pro tempore***
non federati
autorizzati



RILEVANZA DELLA “POSIZIONE SPORTIVA” DELL’ORGANIZZATORE

- Omologazione risultato sportivo
- Indifferente ai fini dell’applicazione delle regole di responsabilità
- Responsabilità “disciplinare”



LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI SPORTIVI

L'organizzazione di una manifestazione sportiva è una attività pericolosa ex art. 2050 c.c.?

Art. 2050

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'**attività** pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le **misure idonee** ad evitare il danno.



ART. 2050 C.C.

Requisiti di applicabilità

- Attività = serie di atti (non singoli atti pericolosi)
- Pericolosità come dato tipico dell'attività
- Pericolosità potenzialmente superiore al normale

Standard generale di pericolosità

Test di pericolosità in relazione alle circostanze concrete

Potenzialità dannosa = indice di rischio secondo criterio della normalità media



INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI

- Cass. 9 aprile 1999 n.9471

“il giudizio di pericolosità deve essere dato secondo una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività”

(stato del tracciato,
presenza di accompagnatori,
qualità dell’animale)

- Cass. 30 novembre 1977,
n. 5222

“pericolosità dell’attività venatoria per l’utilizzo delle armi da fuoco”



INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI

Sono considerati
attività
pericolose:

- Attività di sci nautico
- Scuola di equitazione
- Attività di go-kart
- Impianti di risalita
- Funivie

La giurisprudenza ha
manifestato incertezza
in
relazione ad alcune
ipotesi:

- Attività sciistica
- Gestione di una piscina
- Circolo sportivo



ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO SPORTIVO

Tradizionalmente
nell'ambito di
operatività
dell'art. 2050 c.c.:

- Gare automobilistiche
- Gare di kart
- Gare di equitazione

Sono ricondotte
nell'ambito
di operatività dell'art.
2050

c.c.:

- Partite di calcio



LO SPORT DEL CALCIO QUALE ATTIVITÀ PERICOLOSA

- Sport a violenza eventuale, ma non intrinsecamente pericoloso
- Pericolosità della condotta/pericolosità dell'attività
- Pericolosità oggettiva dell'organizzazione degli incontri di calcio
 - Trib. Milano 19 ottobre 1972
 - Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1989
 - Trib. Milano 21 settembre 1998



L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Trib. Milano 19 ottobre 1972

Viene negato il risarcimento al tifoso colpito da petardo perché il
“danno non appariva prevedibile ai sensi dell'art.1225 c.c.”

Trib. Milano 21 marzo 1988

“i comportamenti dei tifosi non sono imprevedibili, piuttosto essi
non appaiono in concreto fronteggiabili”

Trib. Milano 21 settembre 1998

*“L'organizzazione di una manifestazione sportiva a livello
professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività
pericolosa in quanto considerata tale da espresse norme di
legge (d.m. 25 agosto 1985, norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) il cui contenuto
è tutto informato all'estrema pericolosità delle manifestazioni
agonistiche, in quanto oggettivamente pericolose”*



TRIB. TORINO 11 NOVEMBRE 2004

Danno cagionato da lancio di fumogeni

Incontro valido per il campionato nazionale di serie A –
Stadio delle Alpi di Torino

“il comportamento di tifosi violenti ed ultras configura una prevedibile e costante fonte di danno per chi partecipi alla manifestazione in qualità di spettatore e spesso anche per gli stessi calciatori e per le Forze dell’ordine”

L’evento dannoso era individuabile in relazione a due fattori:

- Lacuna nel sistema di perquisizioni e controlli
- Inadeguatezza delle strutture dello stadio nel 2001
(non integrità del recinto esterno e mancanza di ripari fissi o mobili interni)



INDICI DI POTENZIALE PERICOLOSITÀ DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

- Previsioni normative di obblighi precauzionali in occasione delle manifestazioni
(gare ginniche, gare ippiche, sport invernali, sciovia ed affini)
(misure di prevenzione degli episodi di violenza negli stadi)
- Preventiva autorizzazione da parte della P. A.
(gare su strada, gare con veicoli a motore, assicurazione obbligatoria)



IL CASO RACITI E LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

- Responsabilità disciplinare per disordini causati dai tifosi
- Responsabilità sportiva ex artt.9 e 11 del Codice di giustizia sportiva FIGC
- Sanzione: disputare gli incontri “a porte chiuse”



LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

- Tutela della salute dell'atleta
- Polizza assicurativa indiviauale

Art.2087 c.c

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER DANNO OCCORSO ALL'ATLETA

- Trib. Milano 4 dicembre 1958

“la società sportiva non deve dare prova di aver adottato le misure idonee ad eliminare il rischio inevitabile del gioco, bensì deve offrire la prova minore di aver posto in essere le misure idonee a garantire lo svolgimento della competizione secondo le regole che le sono proprie, sicchè l'atleta non può svolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della società, se l'accaduto rientra nell'alea normale dell'attività agonistica prescelta”



RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER DANNO OCCORSO ALL'ATLETA

Caso Giampà

- Danno autocagionato per enfasi e slancio agonistico in fase di gioco
- Danno biologico all'atleta
- Cartellone pubblicitario posto a distanza non regolamentare
- Cartellone pubblicitario in cattivo stato di manutenzione
- Controllo precedente alla gara regolarmente effettuato
- Cartellone pubblicitario spostato (in avanti) dopo il controllo verbalizzato dagli ufficiali di gara



PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL MEDICO SPORTIVO

Medico sociale (d.m. 13 marzo 1995)

- è un libero professionista
- Specialista in medicina dello sport
- Iscritto in appositi albi presso le Federazioni
- Presta la propria attività in favore di società sportive
- È soggetto al regime negoziale del “contratto di cura”



LA RESPONSABILITÀ DELLE SCUOLE DI SPORT/PALESTRE

Trib. Genova, 4 maggio 2000

(Bernardi / Katatè Kai)

Lesioni fisiche patite da allieva principiante indotta a combattimento (in fase di allenamento) con karateka esperta (cintura nera); in particolare “gancio” che procura la frattura del menisco

“fra le obbligazioni assunte oltre all’insegnamento dell’arte marziale, vi era quello di garantire, con i mezzi organizzativi idonei e pertinenti, l’incolumità fisica dell’atleta”



LA RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI E DEL CONI

- Cass. 12 luglio 1995 n. 7640

CONI vs. Pancalli

“esula dai compiti ispettivi Coni la vigilanza sull’organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive”

- Cass. 23 giugno 1999 n. 6400

(omologazione pista da sci)

“attività di controllo e direzione compete alle Federazioni”

